|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ISTITUTO Superiore Pascal-Comandini**P.le Macrelli, 100 47521 Cesena Tel. +39 054722792 Cod.fisc. 90076540401 - Cod.Mecc. FOIS01100LFOIS0100L@istruzione.itFOIS0100L@pec.istruzione.it |  |

Cesena, 6/2/22

Circolare 88-2021 Agli alunni e alle famiglie

Al personale della scuola tutto

Al RSPP e referente COVID prof. Castagnoli

Alla segreteria didattica tutta, per istruzioni da dare alle famiglie

**Oggetto: disposizioni normative per quarantene, contatti stretti e attivazione dad di classe ai sensi del** [nuovo decreto 5/22 pubblicato in G.U. dal 4/2/22](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg) **.**

Si riporta nella presente circolare, con allegato vademecum del MIUR, il combinato disposto delle nuove norme vigenti in base al decreto sopra citato in vigore dal 4/2/22 sul territorio nazionale

**Per gli alunni della scuola I grado e II grado**:

* - con un positivo in classe si frequenta in presenza con auto-sorveglianza e mascherina FFp2 obbligatoria per dieci giorni
* da due positivi in poi, (se i primi due casi si verificano a distanza di cinque giorni dalll’ultimo giorno di presenza del primo rispetto al secondo):
per gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario (due dosi) da meno di 120gg, o sono guariti da meno di 120 gg o hanno tre dosi, si rimane in presenza a scuola in regime di autosorveglianza e con obbligo di mascherina FFP2 per dieci giorni dal contatto col secondo caso. Ciò vale anche per chi ha esenzione dal vaccino, ma solo se i genitori (se minorenne) o l’alunno (se maggiorenne) fa richiesta di frequenza in presenza.
* Per gli altri alunni (non vaccinati o vaccinati/guariti da più di 120 giorni) si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. (La guarigione dal covid vale come dose aggiuntiva ovvero prima dose+guarigione vale come due dosi, ecc. )
* Ai fini del calcolo dei casi non e’ considerato il personale educativo e scolastico.

Gli alunni fanno dunque una quarantena di cinque giorni o non fanno quarantena a seconda che siano rispettivamente NON VACCINATI, VACCINATI CON SOLA PRIMA DOSE O VACCINATI/CON DUE DOSI/GUARITI DA PIU’ DI 120 GIORNI O VACCINATI CON TERZA DOSE O VACCINATI CON DUE DOSI/GUARITI DA MENO DI 120 GIORNI

**Per il personale della scuola, esposto per 4 ore o più nelle 48 ore precedenti il primo caso positivo,**

**In tutti gli ordini di scuola, il personale esposto per 4 ore o più nelle 48 ore precedenti il secondo caso positivo è considerato contatto stretto**. **Si applicano dunque le regole della circolare MIN Salute del 30/12/21** che dipendono dallo stato vaccinale del dipendente, che pertanto va dimostrato al dirigente scolastico per attivare la disposizione della quarantena di 5 giorni, o non quarantena.

In caso di quarantena di 5 giorni, se asintomatico il personale docente fa dad da casa. Se sintomatico, contatta il medico e invia alla scuola relativo certificato di malattia, in attesa di eventuale esito tampone. Se positivo, il docente è in malattia e dunque riposo dal lavoro.

DETTAGLIO DELLA CIRCOLARE MIUR-MINISTERO SALUTE DEL X/1/22

* “con due o piu' casi di positivita' accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attivita' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita' didattica prosegue in presenza come sopra ma solo su richiesta di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.
Per gli altri alunni (non vaccinati o vaccinati/guariti da più di 120 giorni) si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. Per le scuole di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitale integrata se l’accertamento del secondo caso di positivita' si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non e’ considerato il personale educativo e scolastico.
* Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
* La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio' abilitati.
* resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°”.

In tutti i casi qui indicati le regole valgono se si è asintomatici. Se si hanno sintomi, in qualsiasi condizione di vaccino non si viene a scuola e si contatta il medico di base

Il Dirigente scolastico

Prof. Francesco Postiglione